

156.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3798	(Emendamento all'articolo unico del disegno di legge di conversione presentato nella seduta del 15 marzo 1995 su cui il Governo ha posto la questione di fiducia)	3780
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	3796	Missioni vevoli nella seduta del 15 marzo 1995	3795
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	3795	Nomine ministeriali (Comunicazione)	3798
Disegno di legge S. 1416 (approvato dal Senato) n. 2168:		Parlamento europeo (Trasmisione di risoluzioni)	3798
(Emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge ad eccezione di quelli ritirati, dichiarati inammissibili e votati nella seduta del 14 marzo 1995)	3737	Proposte di legge:	
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai restanti articoli del decreto-legge)	3743	(Annunzio)	3795
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai restanti articoli del decreto-legge dichiarati inammissibili o ritirati nella seduta del 14 marzo 1995)	3773	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3795
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	3798

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1416. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEB-
BRAIO 1995, N. 41, RECANTE MISURE URGENTI PER IL
RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OC-
CUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE (APPROVATO DAL
SENATO) (2168)*

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RITIRATI, DICHIARATI INAMMISSIBILI E VOTATI NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 1995

ART. 1.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 16.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: al 16, con le seguenti: al 14.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 17.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 18. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello

Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 19. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

All'articolo 2, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: accordi internazionali inserire le seguenti: alle spese relative agli interventi per pubbliche calamità.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 23. Podestà.

All'articolo 3, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sopprimere le parole: separatamente per province e comuni;

al terzo periodo sopprimere le parole: il provento dell'ICI e.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 24. Malan, Pizzicara.

All'articolo 3, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: « che inizia » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « in corso al 31 dicembre 1989 ».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 25. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 3, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 26. Pizzicara, Malan.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 28. Pizzicara, Malan.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: 6,6 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 29. Malan, Pizzicara.

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al secondo periodo

del comma 9 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: « per i redditi delle aziende agricole » sono aggiunte le seguenti: « ed artigiane ».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 30.

Ciocchetti.

Sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 67 (ex 10. 7).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: 16 per cento con le seguenti: 14 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 16 per cento con le seguenti: 14 per cento.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 34.

Pizzicara, Malan.

All'articolo 10, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: dei prodotti omeopatici e.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 35.

Malan.

All'articolo 10, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: e dei medicinali da banco fino a: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 36. Zocchi, Pizzicara, Battaglia, Devetag, Colombini, Filippi, Valenti, Luigi Negri, Scoca, Mealli, Dallara, Mele, Crimi, Mastrangeli, Masi, Vincenzo Basile, Cornacchione Milella, Valiante.

All'articolo 10, al comma 2, lettera b, sopprimere il capoverso 2-bis.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 37.

Giovanardi.

All'articolo 10, al comma 3, sopprimere le parole da: il n. 120) è sostituito fino a: istituti sanitari; » ed.

Conseguentemente:

ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1;

sopprimere l'articolo 14.

1. 65 (ex 10. 10).

Petrelli.

All'articolo 14, al comma 1, sopprimere le parole da: destinate ad uso abitativo fino a: attività connesse.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 39. Barzanti, Altea, De Angelis, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, secondo comma, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente, alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il Ministro delle finanze è autorizzato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un regolamento attuativo delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Consequentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 43. Muzio, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 15, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Consequentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 44.

Ciocchetti.

Sopprimere l'articolo 16.

Consequentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

* **1. 45.**

Pizzicara, Battaglia, Malan.

Sopprimere l'articolo 16.

Consequentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

* **1. 64** (ex 16. 2).

Molgora.

Sopprimere l'articolo 17.

Consequentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 68 (ex 17. 4).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Ritenute d'acconto su fine rapporto).

1. I soggetti obbligati a corrispondere il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono effettuare una ritenuta d'acconto del 2,50 per cento sull'ammontare complessivo del trattamento maturato al 31 dicembre 1994, del 3,5 per cento al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è corrisposta mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di

uguale importo scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre degli anni 1995-1996-1997.

3. Nella dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli anni 1995-1996-1997, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata effettuata la ritenuta, l'ammontare del trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà detratta dall'imposta dovuta all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento. Nel libro paga, tenuto ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere indicato, per ciascun dipendente, l'ammontare delle ritenute effettuate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare maturato al netto delle ritenute eseguite.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 51. Bono, Valensise, Paolone, Ozza, Parlato.

Al comma 1, sostituire la cifra: 16.000 con le seguenti: 15.850.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:

alla lettera a), sostituire la cifra: 1.111.490 con la seguente: 10.069.050;

alla lettera b), sostituire la cifra: 1.003.480 con la seguente: 961.040.

1. 8.

Mammola.

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a lire 1.111.490 con le seguenti: a lire 1.066.130.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 52.

Martinat, Valensise, Bono.

All'articolo 17, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1000 litri.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 47. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognese, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 17, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: delle forniture alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale e delle gestioni governative.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 50.

Valensise, Bono.

All'articolo 17, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 53.

Petrelli.

All'articolo 17, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 46.

Pizzicara, Battaggia.

All'articolo 17, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 48.

Fogliato, Bampo.

All'articolo 17, al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'aumento non si applica agli impieghi per lavorazioni da effettuare nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella relativa gestione previdenziale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 50 miliardi annui, si provvede per il triennio 1995-1997 parzialmente utilizzando, per il medesimo triennio, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 49. Barzanti, Altea, De Angelis, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 17, al comma 5, sostituire le parole da: i seguenti aumenti fino alla fine del comma con le seguenti: aumenti tali da determinare su tutto il territorio nazionale le medesime aliquote finali di cui al comma 4.

Conseguentemente:

dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il regime IVA previsto per i territori del Mezzogiorno dal decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è esteso a tutto il territorio nazionale.;

ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 54.

Pizzicara, Malan.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, concernente l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, è soppressa la lettera c). È altresì soppressa la lettera b) del numero 3) dell'articolo 6 dello stesso decreto.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 55.

Molgora.

Sopprimere l'articolo 18.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 56.

Malan, Pizzicara.

Sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 57.

Malan, Pizzicara.

All'articolo 32, al comma 1, lettera a), dopo le parole: transazione inserire le se-

guenti: con esclusione di quelle nascenti da contenziosi riguardanti rapporti di lavoro dipendente o l'eventuale riconoscimento della inesistenza di detto rapporto.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti*: a partire dal periodo d'imposta per il quale non è ancora venuto a scadenza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 58. Bolognesi, Calvanese, Cocci, Carazzi, Guerra, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 43, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ancorché *con le seguenti*: solo nei casi in cui.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 59.

Malan, Pizzicara.

All'articolo 43, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È istituito l'Ufficio del registro tasse automobilistiche (UTA) con sede in Roma cui sono demandate le attribuzioni degli uffici del registro per i tributi di cui al comma 1. L'Ufficio svolge le funzioni attribuitegli avvalendosi della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia. La notifica del processo verbale è effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti dei soggetti che risultano intestatari dei veicoli dal Pubblico registro automobilistico. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Ai fini della riscos-

sione coattiva resta ferma la competenza territoriale dei concessionari della riscossione delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1989, n. 43. Con decreto del Ministro delle finanze sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 60.

Masi, Mirone.

Al comma 1, sostituire le parole da: maggiori entrate *fino a*: 8.000 miliardi *con le seguenti*: una diminuzione del disavanzo di bilancio non inferiore a 24.000 miliardi.

1. 1. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 2 A 47-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e B, *inserire le seguenti*: l'esclusione degli accantonamenti previsti in ambedue le tabelle, alla voce: Ministero della pubblica istruzione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE è ridotta rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, di lire 80 miliardi, 148 miliardi e 168 miliardi.

2. 5. Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Carazzi, Luigi Ma-

rino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e per rate di ammortamento mutui, inserire le seguenti: e di quelle preordinate a progetti di riordinamento e potenziamento delle Forze di polizia.

Conseguentemente:

al comma 2, alla voce: Categoria II, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione delle retribuzioni anche non continuative del personale delle Forze di polizia;

alla voce: Categoria IV, dopo le parole: relative al Ministero della difesa, aggiungere le seguenti: e ai Ministeri aventi competenze in materia di polizia e di giustizia;

alla voce: Categoria IX, lettera a), aggiungere in fine, le parole: 2981 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997 è ridotta di 1.000 miliardi »;

al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per le amministrazioni interessate ai rinnovi contrattuali, sono fatti salvi gli ulteriori incrementi delle spese nel triennio 1996-1998 derivanti dall'applicazione dei rinnovi medesimi.

2. 19. Gasparri, Bono, Valensise, Spacino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 22 per cento per il 1995 del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 con le seguenti: 30 per cento per il 1995, 1996 e 1997.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle rate di ammortamento di mutui aggiungere le seguenti: e nei limiti di 76 miliardi per il 1995, 72 miliardi per il 1996 e 48 miliardi per il 1997 alle spese derivanti da investimenti diretti ad incrementare la dotazione di infrastrutture e per l'edilizia pubblica residenziale e non residenziale.

*** 2. 58.**

Podestà.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 con le seguenti: del 30 per cento per il 1995, il 1996 e il 1997.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle rate di ammortamento di mutui aggiungere le seguenti: e nei limiti di 76 miliardi per il 1995, 72 miliardi per il 1996 e 48 miliardi per il 1997 alle spese derivanti da investimenti diretti ad incrementare la dotazione di infrastrutture e per l'edilizia pubblica residenziale e non residenziale.

*** 2. 59.**

Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 con le seguenti: del 25 per cento per il 1995 e per il 1996.

Conseguentemente, all'articolo 17, sopprimere il comma 2.

2. 68.

Giovanardi, Peretti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In aggiunta alle predette riduzioni, le quote di tabella A relative al Ministero del tesoro sono ridotte di lire 20 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente:

al comma 2:

all'alinea sopprimere le parole: decorrenti da esercizi precedenti;

alla voce: Categoria IX, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: 2981 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

alla voce: Categoria IX, lettera b), dopo le parole: codice 9.9.0 inserire le seguenti: , con l'esclusione del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il predetto capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri la percentuale di riduzione è del 5 per cento;

al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: decorrenti da esercizi precedenti.

2. 71.

Governo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In aggiunta alle predette riduzioni, le quote di tabella A relative al Ministero della pubblica istruzione sono ridotte di 30 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, al comma 2, alla voce: Categoria V, primo periodo dopo le parole: Ministero del tesoro inserire le seguenti: , dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativi ai codici economici 5.1.3, 5.1.5 e 5.7.9.

e dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Per i capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

relativi ai codici economici 5.1.3, 5.1.5 e 5.7.9 la percentuale di riduzione è dell'1 per cento.

2. 18.

Governo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 è ridotta di lire 60 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: acqua – esclusa acqua minerale;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è aumentata:

a) al 19 per cento per alberghi di lusso, aragoste, cessione dei contratti dei sportivi professionisti, conserve di aragosta e ostriche, francobolli da collezione, storrione affumicato ».

2. 2. Guerra, Carazzi, Marino Luigi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 è ridotta di lire 50 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla voce: categoria IV sostituire la cifra: 2 per cento con la seguente: 3 per cento »;

all'articolo 18, al comma 1, sostituire le parole: le parole « 27 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento » con le seguenti: dopo le parole « dell'imposta lorda » inserire le seguenti: « sempre che il reddito imponibile non superi l'importo di lire 30 milioni »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La limitazione di cui al comma precedente non si applica per gli oneri indicati alle lettere g), h) e i), dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1986, n. 917 ».

2. 11. Muzio, Guerra, Carazzi, Marino Luigi, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 40 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e i comuni classificati montani.

2. 67.

Barzanti, Altea, De Angelis, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 40 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, alla voce: categoria V dopo le parole: Ministero del tesoro, inserire le seguenti: e dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. 4.

Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Carazzi, Luigi Ma-

rino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 5 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, alla voce: categoria IV aggiungere, in fine, le parole: e con l'esclusione del capitolo della pubblica istruzione.

2. 3. Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le previsioni di spesa per l'ammodernamento, per l'acquisto di mezzi e per le competenze terrestri delle Forze armate nel bilancio di previsione per il 1995 al capitolo 4011 sono ridotte di lire 50 miliardi, al capitolo 4031 sono ridotte di lire 50 miliardi, al capitolo 4051 sono ridotte di lire 60 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, categoria V, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 7. Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 2, alla voce Categoria II aggiungere, in fine le parole: indennità e compensi per il personale delle Forze Armate e di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi di istituto.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla voce: Categoria IV sopprimere: e di quelle relative al Ministero della difesa, alla stessa voce, dopo le parole: 6 per cento aggiungere le seguenti: spese diverse da quelle precedenti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardanti la pubblica sicurezza e la protezione civile e servizi antincendi, e del Ministero della difesa..... 2 per cento;

alla voce: Categoria IX, lettera a), dopo le parole: Ministero della difesa, aggiungere le seguenti: e 2981 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. 62.

Gasparri, Maroni.

Al comma 2, alla voce: Categoria II aggiungere, in fine le parole: indennità e compensi per il personale delle Forze Armate e di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi di istituto.

Conseguentemente, alla voce: Categoria IV dopo le parole: quelle relative al Ministero della difesa aggiungere le seguenti: nonché di quelle del Ministero dell'interno riguardanti la pubblica sicurezza e la protezione civile e servizi antincendi, di quelle del Ministero delle finanze riguardanti la Guardia di finanza, di quelle del Ministero di grazia e giustizia riguardanti l'Amministrazione penitenziaria e di quelle del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali riguardanti il Corpo forestale dello Stato;

alla voce: Categoria IX, lettera a), dopo le parole: Ministero della difesa, aggiungere le seguenti: e 2981 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. 63.

Gasparri, Maroni.

Al comma 2, alla voce: Categoria V, dopo le parole: (codice economico 5.1.4), inserire le seguenti: dei trasferimenti di cui al comma 1, dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1995, n. 725.

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi.

2. 20.

Bono, Valensise, Paolone.

Al comma 2, alla voce: Categoria V, dopo le parole: (codici economici 5.1.1. e 5. 1.2), inserire le seguenti: e dei capitoli 1652, 1653 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. 65.

Valensise, Bono.

Al comma 2, alla voce: Categoria V, dopo le parole: 1 per cento, aggiungere le seguenti: e limitatamente alle università che ricevono dallo stato un contributo per studente iscritto inferiore alla media nazionale secondo i dati dell'anno accademico 1993/1994, sono parimenti escluse le università sorte in base al piano triennale 1990-1993.

Conseguentemente, vengono ridotti per 160 miliardi di lire gli stanziamenti dei capitoli per l'acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato per il 1995.

2. 49.

Podestà.

Al comma 2, alla voce: categoria V sopprimere le parole da: i capitoli 1256, 7324, 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero fino a: le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, ridurre per lire 160 miliardi di lire gli stanziamenti dei capitoli per l'acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato per il 1995.

2. 50.

Podestà.

Al comma 2, alla voce: categoria IX lettera a), sopprimere le parole da: 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. 8.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 2, alla voce: categoria IX, lettera a), sopprimere le parole da: 1244 fino a: stato di previsione del Ministero della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, le parole: « 3.500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 11.300 milioni ».

2. 72 (ex 1. 10).

Bielli, Moroni, Cossutta, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 2, alla voce: Categorie X, XI e XII, aggiungere le parole: con esclusione del capitolo 7812 dello stato di previsione del Tesoro.

2. 9.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 2, alla voce: Categorie X, XI e XII, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione del capitolo 7820 dello stato di previsione del Tesoro.

2. 64.

Guerra, Carazzi, Marino Luigi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 2, alla voce: Categorie X, XI e XII, sostituire la cifra: 3 per cento, con la seguente: 4 per cento.

Al comma 6, dopo le parole: accordi internazionali, aggiungere le seguenti: e, fino alla concorrenza di 270 miliardi, alle spese relative alle opere pubbliche già affidate ovvero per le quali è stata aperta la procedura di affidamento dell'opera nell'anno 1994.

2. 56.

Castelli.

Al comma 2, alla voce: Categorie X, XI e XII, sostituire la cifra: 3 per cento, con la seguente: 4 per cento.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle rate di ammortamento di mutui, aggiungere le seguenti: e, fino alla concorrenza di 270 miliardi, alle spese derivanti da investimenti diretti ad incrementare la dotazione di infrastrutture e opere del genio civile e per l'edilizia pubblica residenziale e non residenziale nell'ambito delle categorie X, XII e XVI.

2. 12.

Paola Martinelli, Paleari, Floresta.

Al comma 2, alla voce: Categorie X, XI e XII, sostituire la cifra: 3 per cento, con la seguente: 4 per cento.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle rate di ammortamento di mutui, inserire le seguenti: e nel

limite di 270 miliardi alle spese derivanti da investimenti diretti ad incrementare la dotazione di infrastrutture e per l'edilizia pubblica residenziale e non residenziale.

2. 60.

Podestà.

Al comma 2, alla voce categorie X, XI e XII aggiungere, in fine, le parole: Per gli Enti di ricerca afferenti al MURST (CNR, INFN, ASI) tale percentuale di riduzione del 3 per cento s'intende applicata al netto delle spese del personale in servizio.

Conseguentemente, ridurre di 20 miliardi di lire le disponibilità residue del Fondo ricerca applicata.

2. 21.

Valensise, Bono.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: è ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire *con le seguenti:* è ridotto per l'anno 1996 di 519 miliardi di lire e per l'anno 1997 di 692 miliardi di lire.

Conseguentemente, all'articolo 17, sopprimere i commi 6 e 7 e, al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e 6.

2. 73 (ex 1. 11).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.110 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

2. 23.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e 1997) è ridotta di 1.110 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 4.

2. 24.

Bono.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 4.

2. 25.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 4 con il seguente:

2. Per l'anno 1995, il versamento di cui al comma 1 dovrà essere effettuato unitamente alla dichiarazione del novembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 aprile 1995 sono individuate le modalità di attuazione.

2. 26. Bono, Vincenzo Basile, Mussolini, Salvo, Liuzzi, Conti, Gramazio, Barbieri, Rizzo, Blanco.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e 1997) è ridotta di 1.100 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

2. 27.

Bono, Valensise, Paolone.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e 1997) è ridotta di 1.110 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:

3. Il fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1995 è ridotto di lire 735 miliardi.

2. 28. Vincenzo Basile, Mussolini, Barbieri, Salvo, Liuzzi, Gramazio, Blanco, Conti, Olivieri.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.110 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:

3. Il fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1995 è ridotto di 500 miliardi.

2. 29. Vincenzo Basile, Mussolini, Barbieri, Olivieri, Liuzzi, Gramazio, Conti, Salvo, Blanco.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1996 con le seguenti: per l'anno 1995.

2. 31.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.110 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: e dei medicinali da banco, fino a: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. 34.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2-bis.

2. 35.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

2. 37. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza, Nicola Parenti.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.

2. 40. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza, Benedetti Valentini.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 17, sopprimere il comma 2.

2. 42. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento

delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Continua a non essere assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici e come riscaldamento in quelli elettrosiderurgici.

2. 43. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023 e corrispondenti capitoli per il 1996 e il 1997) è ridotta di 1.000 miliardi per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

2. 45. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 19-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le sanzioni amministrative previste dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data o comunque risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta.

2. 46.

Giovanni Pace, Valensise.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Amministrazioni interessate ai rinnovi contrattuali, sono fatti salvi gli ulteriori incrementi delle spese nel triennio 1996-1998 derivanti dall'applicazione dei rinnovi medesimi.

2. 52.

Governo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dalla data di costituzione dell'Ente poste italiane, stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1934, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. 61.

Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli anni finanziari 1995, 1996 e 1997 non possono essere impegnati i

residui di stanziamento relativi ai capitoli 2102, 7272, 7273, 7274, 7275 e 7276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. 69. Mattioli, Scalia, Galletti, Turroni, Canesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'importo complessivo di lire 19.370.561.110.000, previsto nel bilancio dello Stato 1995 per le spese correnti per il Ministero della difesa è ridotto di lire 1.370.561.110.

2. 70.

Costa.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Monete commemorative o celebrative).

1. A decorrere dall'anno 1995, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro, che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Per effetto dei commi 1 e 2, lo stanziamento del capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 è ridotto, in ter-

mini di competenza e di cassa, di lire 10 miliardi. Analoga riduzione è apportata alle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento del predetto capitolo.

4. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure ed alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

2. 01.

Governo.

ART. 3.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Ai fini dell'ICI computata al 4 per mille e qualora il numero medio di abitanti per immobile sia superiore a 5, il provento ICI stesso derivante da immobili ad uso abitativo va virtualmente considerato pari al valore calcolato moltiplicato per il numero medio di abitanti suddetto e diviso per 5; allo stesso fine e qualora il rapporto fra immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso non abitativo sia superiore a 5, il provento ICI stesso derivante da immobili ad uso non abitativo va virtualmente considerato pari al valore calcolato moltiplicato per il rapporto suddetto e diviso per 5.

3. 13.

Asquini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 70 miliardi con le seguenti: lire 71 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alla tabella A, parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal decreto ministeriale 28 febbraio 1985, il numero 9) è sostituito dal seguente: « 9) frumento, compreso quello segalato, segala, granturco, riso, risone, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori desti-

nati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07 - ex 21 07 02) ».

3. 15.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

3. 3.

Pizzicara, Malan.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Gli enti locali sono tenuti ad effettuare l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno 1995 entro due mesi dal termine ultimo di approvazione del conto consultivo dell'anno 1994.

3-ter. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le riduzioni previste possono essere finanziate con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio dell'anno 1994, per la parte non derivante dai residui passivi perenti.

3. 8. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 504, del 1992 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I comuni possono praticare un aumento fino al 30 per cento dell'ICI di cui al comma 1, dovuta per unità immobiliari adibite a uso di abitazione, e diverse dall'abitazione principale o non tenute a propria disposizione, e che non sianolocate per almeno otto mesi nel periodo d'imposta, ovvero per le unità immobiliari locate qualora non ne sia stata effettuata

la registrazione del contratto di locazione ove questa sia obbligatoria.

3-ter. La maggiorazione dell'ICI di cui al comma 3-bis non si può applicare alle unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati ».

3. 6. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 4.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i redditi superiori a 150 milioni di lire è dovuto un contributo di solidarietà nella misura dello 0,5 per cento.

4. 4. Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 6.

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) di qualunque altra forma di pensione, assegno e indennità per invalidi, anche gestiti ed erogati dal Ministero dell'interno e da amministrazioni diverse dall'INPS.

6. 1. Vigevano, Strik Lievers, Taradash, Vito, Calderisi.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dai seguenti: « a

sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Qualora entro la data del 10 aprile 1995 il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1 non sia stato adottato, la sospensione è prorogata sino al 30 settembre 1995 ».

2. All'alinea del comma 2 del medesimo articolo 13, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 aprile 1994 » e le parole: « 1° luglio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 1995 »; dopo le parole: « gli effetti finanziari di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « compresi quelli derivanti dall'ulteriore proroga di cui al terzo periodo del comma 1 ».

3. Al comma 5 del medesimo articolo 13, le decorrenze previste dalle lettere a), b) e c) sono rispettivamente portate al 1° novembre 1995, al 1° aprile 1996 e al 1° aprile 1997.

7. 02. (nuova formulazione)

Vigevano, Calderisi, Taradash,
Vito, Strik Lievers.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6, 11, 12 e 13, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, primo e secondo periodo, e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano per l'anno 1995.

3. Per il 1995 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere personale, anche a tempo determinato, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, fatte salve le assunzioni per mobi-

lità nei limiti del 50 per cento delle cessazioni, le assunzioni di personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione, di magistratura, nonché le assunzioni del personale di polizia e di quello militarizzato di cui al primo periodo del comma 9, del personale di cui al secondo periodo del comma 9 e del personale di cui al comma 10 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; il divieto non si applica alle assunzioni di soggetti vincitori di concorso, già dipendenti di pubbliche amministrazioni.

4. Gli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e le camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, a decorrere dal 1° luglio 1995, previa rideterminazione della propria dotazione organica e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, possono procedere ad assunzioni nel limite delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno solare precedente.

5. Nel comma 14 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole nel primo periodo: « , possono parimenti dare comunicazioni di tali vacanze » sono sostituite dalle seguenti « , danno parimenti comunicazione di tali vacanze ».

6. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente, previo suo assenso, può essere trasferito in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

7. Dalla data di costituzione dell'Ente poste italiane, stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1934, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e

dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

7. 03.

Di Muccio.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Personale pubblico).

1. Con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente, previo suo assenso, può essere trasferito in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

7. 01.

Pizzicara, Malan, Battaglia.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire i seguenti:

ART. 9-bis/01.

(Interventi a favore dell'occupazione nelle aree depresse nel settore del recupero edilizio e del restauro urbano).

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

« 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale, in via prioritaria, degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione, da condomini, da proprietari singoli e da consorzi tra i soggetti suddetti, nonché degli interventi di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.

1-bis. Gli alloggi recuperati con i contributi del presente articolo, se abitati dal

proprietario, non possono essere alienati per un periodo minimo di dieci anni; altrimenti sono concessi in locazione per un importo non inferiore a dieci anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ».

2. Nell'individuazione dei destinatari di cui al comma 1, la priorità viene assegnata ai seguenti interventi:

a) interventi diretti al recupero abitativo di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) interventi in zone sismiche e di adeguamento antisismico;

c) interventi inseriti nei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 398 del 1993;

d) interventi diretti all'adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEE, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, nonché diretti al risparmio energetico, di cui agli articoli 8 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

ART. 9-bis/02.

(Sostituzione dello Stato alle regioni inattive).

1. Qualora la regione non provveda all'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9-bis/01, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPE ha facoltà di deliberarne la revoca, da disporsi nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

9. 02 (Nuova formulazione).

Scalia, Mattioli, Visco, Campatelli, Solaroli, Nardone, Calzolaio, Soriero, Ferrante, De Rosa, Manganelli, Serafini, Turroni, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

<p style="text-align: center;">ART. 9-bis.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>9-bis. 2.</p> <p style="text-align: right;">Mammola.</p> <p><i>Sopprimere il comma 1-bis.</i></p> <p>9-bis. 3.</p> <p style="text-align: right;">Mammola.</p> <p><i>Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 maggio 1995 con le seguenti: 1° gennaio 1995.</i></p> <p>9-bis. 4.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p> <p style="text-align: center;">ART. 10.</p> <p><i>Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: è ridotta con le seguenti: è fissata.</i></p> <p>10. 11.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p> <p><i>Al comma 2, lettera b), numero 2-bis, dopo le parole: prosciutto cotto aggiungere le seguenti: (v.d. ex 16. 02).</i></p> <p>10. 12.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p> <p><i>Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 10-bis/01.</p> <p>1. Il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana con proprio decreto entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme finalizzate al controllo dei prezzi al minuto delle merci che in base all'articolo 2 del presente decreto hanno subito una diminuzione del-</p>	<p>l'aliquota applicabile, con l'intervento degli enti locali e le relative sanzioni.</p> <p>10. 01. Muzio, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.</p> <p style="text-align: center;">ART. 11.</p> <p><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 11.</p> <p><i>(Prestazioni di interesse sociale).</i></p> <p>1. Nell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:</p> <p style="padding-left: 20px;">il numero 15) è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">« 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate; »;</p> <p style="padding-left: 20px;">il numero 16) è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">« 16) le prestazioni relative ai servizi postali; ».</p> <p>2. Il punto 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;">« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie; ».</p> <p>11. 1.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p>
--	--

ART. 14.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).

14. 3. Turrone, Canesi, Scalia, Mattioli, Galletti.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

14. 5. Turrone, Canesi, Scalia, Mattioli, Galletti.

ART. 15.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

15. 2. Muzio, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, per gli immobili non ancora accatastati, le parti possono depositare, con atto formale, la proposta di precontratto presso l'Ufficio tecnico erariale, il quale può, entro trenta giorni, opporre formale motivata eccezione alle valutazioni applicate. Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al precedente periodo ed in mancanza di eccezione o in carenza di motivazione nel termine di legge, non sono più applicabili il secondo, terzo e quarto periodo del presente comma.

15. 3. Asquini.

ART. 16.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

(Imposta sul patrimonio netto delle imprese).

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1995, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 462 e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nella misura dell'8 per mille. Per il medesimo periodo di imposta è dovuto l'acconto della predetta imposta sul patrimonio netto delle imprese in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

16. 3. Paleari, Conte, Trevisanato, Jannone, Bergamo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a

detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« 01. La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

16. 01. Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 16-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 2, 3, 13, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila; ».

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,

costituiscono prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente. ».

3. All'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le prestazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, per le assegnazioni di cui al quarto comma dell'articolo 3, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; ».

4. All'articolo 19-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « Se i beni ammortizzabili » aggiungere le seguenti: « o comunque gli immobili ».

16-bis. 1.

Governo.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'acisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 27100 00 26 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.045.500 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 Kg. e per combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 Kg.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;

all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « protesi dentarie » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto disposto al comma 1-bis ».

1-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento delle spese per protesi dentarie, sostenute da contribuenti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; »;

all'articolo 43, al comma 5-ter, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole « 14 aprile 1975, n. 103 » sono aggiunte le seguenti: « radiodiffusioni circolari destinate all'uso professionale per i servizi di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa ».

17. 25 (nuova formulazione).

Governo.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.033.480 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg ».

2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aumentata dal 13 al 19 per cento dell'aliquota normale.

17. 10.

Campatelli, Mattioli, Scalia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.014.864 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg ».

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1000 litri.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 13-bis, al primo periodo le parole « dentarie e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: la detrazione dall'imposta è quantificata al 27 per cento per le ipotesi dentarie dei cittadini ultrasessantacinquenni che godono di trattamento pensionistico e siano unici componenti del nucleo familiare ».

17. 13. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, Ferrante, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turroni, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.023.480 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustibile da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1.000 litri.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 13-bis, al primo periodo le parole: dentarie e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: la detrazione dall'imposta è quantificata al 27 per cento per le protesi dentarie dei cittadini ultrasessantacinquenni che godono di trattamento pensionistico e siano unici componenti del nucleo familiare.

17. 17. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.014.864 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustibile da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 13-bis, al primo periodo le parole: dentarie e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: la detrazione dall'imposta è quantificata al 27 per cento per le protesi dentarie dei cittadini ultrasessantacinquenni che godono di trattamento pensionistico e siano unici componenti del nucleo familiare.

17. 14. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.023.480 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotra-

zione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustibile da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 13-bis, al primo periodo le parole: dentarie e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: la detrazione dall'imposta è quantificata al 27 per cento per le protesi dentarie dei cittadini ultrasessantacinquenni che godono di trattamento pensionistico e siano unici componenti del nucleo familiare.

17. 18. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.014.864 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustibile da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed

un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1000 litri.

17. 11. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.023.480 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustibile da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1000 litri.

17. 15. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Galletti, Canesi, Melandri, Bandoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a lire 1.003.480 con le seguenti: a lire 1.066.130.

17. 8.

Martinat, Valensise, Bono.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a lire 1.003.480 con le seguenti: a lire 1.023.480.

17. 16. Mattioli, Scalia, Campatelli, Solaroli, Soriero, Ferrante, Mattina, Bandoli, Nardone, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Canesi, Galletti, Melandri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a lire 1.003.480 con le seguenti: a lire 1.014.864.

17. 12. Scalia, Mattioli, Nardone, Campatelli, Solaroli, Calzolaio, Soriero, Ferrante, De Rosa, Manganelli, Serafini, Visco, Turrone, Canesi, Galletti, Melandri, Bandoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'aumento non si applica agli impieghi per lavorazioni da effettuare nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificato in lire 340 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 6856 per l'anno finanziario 1995 relativo al Ministero del tesoro.

17. 3.

Fogliato, Bampo.

Al comma 6, all'alinea, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: le aliquote d'imposta stabilite nei

commi 4, 5 e 6 con le seguenti: la aliquota d'imposta stabilita al comma 6, lettera a) si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6 lettera b).

17. 26.

Governo.

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 13-bis, al primo periodo, le parole « dentarie e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « la detrazione dall'imposta è quantificata al 27 per cento per le protesi dentarie dei cittadini ultrasessantacinquenni che godano di trattamento pensionistico e siano unici componenti del nucleo familiare ».

18. 5. Mattioli, Scalia, Campatelli, Solaroli, Soriero, Ferrante, Mattina, Bandoli, Manganelli, Serafini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La limitazione di cui al comma 1 non si applica per gli oneri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. 2.

Pizzicara, Malan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La limitazione di cui al comma 1 non si applica per gli oneri indicati alle lettere c) ed e) dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. 3.

Malan, Pizzicara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La limitazione di cui al comma 1 non si applica per gli oneri indicati alla lettera e) dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. 4.

Pizzicara, Malan.

ART. 19.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nove sedicesimi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasette sessantatreesimi »; all'articolo 105 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole: « 64 per cento » e le parole: « nove sedicesimi », sono sostituite, ovunque ricorrono, rispettivamente dalle seguenti: « 63 per cento » e « trentasette sessantatreesimi ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1995, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 462 e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nella misura dell'8 per mille. Per il medesimo periodo di imposta è dovuto l'acconto della predetta imposta sul patrimonio netto delle imprese in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

19. 2. Paleari, Conte, Trevisanato, Jannone, Bergamo.

ART. 19-bis.

Al comma 6 premettere i seguenti periodi:

Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici competenti provvedono allo sgravio delle sopratasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la sopratassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

19-bis. 2.

Jannone.

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

(Imposta sul patrimonio netto delle imprese).

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1995, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 462 e al decreto-

legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nella misura dell'8 per mille. Per il medesimo periodo di imposta è dovuto l'acconto della predetta imposta sul patrimonio netto delle imprese in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 2, sopprimere le parole da: ; in tal caso fino alla fine del comma;

all'articolo 22, al comma 10, sopprimere le parole da: ; in tal caso fino alla fine del comma;

all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ; in tal caso fino alla fine del periodo.

20. 1. Paleari, Conte, Jannone, Bergamo, Trevisanato.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

(Imposta sul patrimonio netto delle imprese).

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1995, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 462 e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nella misura dell'8 per mille. Per il medesimo periodo di imposta è dovuto l'acconto della predetta imposta sul patrimonio netto delle imprese in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Conseguentemente all'articolo 27, al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di carattere straordinario.

20. 2. Paleari, Conte, Jannone, Bergamo.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « in misura unica », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-quater ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate, ovvero per gli immobili locati, qualora non sia stata effettuata la registrazione del contratto di locazione ove questa sia obbligatoria, per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, le unità immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. A tali unità immobiliari si applica una aliquota pari al doppio dell'aliquota unica stabilita dal comma 1 del presente articolo.

3-ter. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto superiore di statistica per l'anno 1990 e i comuni confinanti nonché i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni.

3-quater. Ai soggetti passivi proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis, con un reddito complessivo familiare inferiore ai 70 milioni di lire, si applica una aliquota pari al sette per mille.

3-*quinquies*. Le aliquote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* non si applicano alle unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare tramite proprio decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le norme attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

20. 01. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Per l'anno fiscale 1995 è istituita una imposta patrimoniale straordinaria pari al 7 per mille sul valore nominativo dei titoli di Stato emessi e collocati sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto da valersi in sede di rimborso del capitale. Non sono soggetti a tale imposta patrimoniale i titoli che verranno resi nominativi entro la loro data di scadenza per il rimborso del capitale, e comunque non oltre il 30 giugno 1995.

20. 03. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 21.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.

21. 1. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ai soggetti i quali, per la particolare attività svolta, sono oggettivamente obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali.

27. 1.

Asquini.

ART. 28.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: « Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalla partecipazione nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili in ciascun periodo di imposta limitatamente all'ammontare che eccede quello dei relativi utili che nel periodo stesso e nei due precedenti non hanno concorso a formare il reddito; le minusvalenze e gli altri componenti negativi che sono stati dedotti nei periodi di imposta precedenti ma non oltre il secondo costituiscono sopravvenienze attive fino a concorrenza dell'ammontare dei relativi utili che non concorrono a formare il reddito del periodo di imposta ».

28. 1.

Governo.

ART. 42-ter.

Sostituire l'articolo 42-ter con il seguente:

ART. 42-ter.

(Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali).

1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: « possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni ».

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle controversie insorte dopo la data di approvazione del presente decreto.

42-ter. 1.

Pizzicara, Battaglia.

ART. 43.

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

43. 5.

Vigevano, Ciocchetti.

Sopprimere il comma 5-bis.

Conseguentemente, sostituire il comma 5-ter, con il seguente:

5-ter. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: « circolari » sono inserite le seguenti: « pubbliche e private » e dopo le parole: « delle radiodiffusioni » sono inserite le seguenti: « pubbliche e private ».

43. 3.

Ciocchetti.

Sopprimere il comma 5-ter.

Conseguentemente, ridurre di 60 miliardi, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, lo stanziamento del capitolo 8023 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

43. 4 (nuova formulazione)

Valensise, La Russa, Bono.

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 1.

Asquini.

ART. 47-ter.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole « L. 20.000 » sono sostituite con le seguenti: « 200.000 lire ». I crediti di difficile ed onerosa esazione o assolutamente inesigibili, anche per la mancanza della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria. All'articolo 11, secondo comma, della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi anche ». L'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è abrogato.

47-ter. 1.

Governo.

ART. 47-*quater*.*Sopprimerlo.*47-*quater*. 1.

Galileo Guidi.

*Sostituirlo con il seguente:*ART. 47-*quater*.*(Gestione dei beni culturali).*

1. Per la fruizione dei beni archeologici, architettonici, artistici e storici, librari e archivistici, fermi restando gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò incaricato, i servizi di cui al comma 2, qualora risulti finanziariamente conveniente rispetto alla conduzione diretta da parte dello Stato, possono essere affidati in gestione, in tutto o in parte, a fondazioni, ad associazioni culturali senza fini di lucro, a società o consorzi, costituiti a tale fine. Con regolamento governativo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di affidamento.

2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri d'incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali ivi comprese la loro vigilanza e la gestione dei relativi biglietti d'ingresso, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

3. Con convenzione tra lo Stato e gli altri enti pubblici e privati interessati sono stabilite le modalità di distribuzione e vendita dei biglietti unici o di altro tipo, di

ingresso ai musei ed istituti aperti al pubblico, anche con ricorso alle tecnologie informatiche e con affidamento dei relativi servizi ad idonei soggetti pubblici o privati.

47-*quater*. 2.

Galileo Guidi.

*Dopo l'articolo 47-*quater*, inserire il seguente:*ART. 47-*quater*/1.*(Commissione per la rilevazione amministrativa e per un consolidato pubblico).*

1. In attesa di una legge organica per la certificazione dei conti consuntivi dell'intero settore pubblico decentrato, comuni, province, aree metropolitane, comunità montane, camere di commercio, università, istituti scolastici, aziende sanitarie ed ospedaliere, aziende speciali e municipalizzate, è istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro una Commissione nazionale per la rilevazione dei risultati e dei consuntivi degli enti suindicati al fine della determinazione annuale del consolidato pubblico sia globale che disaggregato per settori, per la fissazione di principi e criteri contabili e per le modalità concernenti la certificazione ed il coordinamento in un aggregato pubblico a livello regionale e nazionale dei conti consuntivi degli enti locali. Sarà cura della Commissione definire criteri e modalità idonei alla misurazione dell'azione amministrativa del settore pubblico tesi a favorire il miglioramento dei servizi, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il contenimento dei costi.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di:

a) rilevare risultati e consuntivi al fine della determinazione annuale del consolidato pubblico sia globale che disaggregato per settori;

b) fissare ed adeguare i principi contabili per la struttura del piano-pro-

gramma di mandato, corredato del bilancio d'apertura, dalla relazione previsionale e programmatica, dai bilanci pluriennali, dai bilanci preventivi annuali e consuntivi in relazione alla esigenza della progressiva realizzazione della contabilità economica, del consolidamento dei conti pubblici e della dimostrazione dei risultati raggiunti;

c) verificare l'attualità dei principi contabili stabiliti per l'attività amministrativa, economica e finanziaria degli enti locali e degli enti pubblici decentrati e la congruità degli strumenti applicativi, nonché di proporre, ove occorra, ai Ministeri competenti gli aggiornamenti da apportare;

d) stabilire i principi per una uniforme applicazione della contabilità economica tendente ad evidenziare costi, efficienza ed efficacia dei servizi gestiti da ciascun ente;

e) dare indicazioni — anche sulla base delle normative CEE — ai collegi dei revisori degli enti di cui al comma 1, per la certificazione dei consuntivi da realizzare, a loro richiesta, anche con l'eventuale ausilio — deliberato dal Consiglio di ciascun ente — di società di certificazione in possesso di competenze tecniche per il settore pubblico;

f) determinare i criteri da seguire, ai diversi livelli territoriali e con possibili articolazioni per classi demografiche, per la elaborazione di indici di valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

g) esprimere pareri su richiesta delle organizzazioni degli enti e delle Amministrazioni statali, su ogni altro problema di natura contabile.

3. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed è presieduta da questi o da un suo delegato.

Essa è così composta:

a) il Presidente della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti con funzioni di vice presidente;

b) il Direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

c) il direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno;

d) l'ispettore generale capo della Ragioneria Generale dello Stato;

e) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:

Tesoro;

Bilancio e Programmazione Economica;

Finanze;

Funzione Pubblica;

Sanità;

Pubblica Istruzione;

Industria;

f) un rappresentante della Banca d'Italia;

g) un rappresentante dell'ISTAT;

h) un rappresentante dell'Autorità per l'Informatica;

i) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

j) il presidente della Commissione Autonomie Locali e Regioni del CNEL;

k) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni;

l) un rappresentante rispettivamente dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM e della Lega per le Autonomie Locali;

m) un rappresentante della CISPEL;

n) un rappresentante dell'Unioncamere;

o) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

p) quattro esperti designati due dal CNEL, uno dall'ANCI e uno dall'UPI;

q) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei certificatori e revisori degli Enti locali (ANCREL);

r) un rappresentante dell'Istituto nazionale dei revisori contabili;

s) un rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

t) un rappresentante del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

u) un rappresentante dell'Associazione ragionieri degli enti locali (ARDEL);

v) un rappresentante dell'Associazione CONTARE, uno dell'Associazione APRE, uno dell'ASSIREVI ed uno dell'AIRE;

w) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

x) un rappresentante dell'Accademia italiana di economia aziendale.

4. Per ognuno degli organismi di cui al comma 3 è nominato anche un componente supplente.

5. Organo della Commissione con funzioni di indirizzo, di sovrintendenza e programmazione delle aree di intervento, è il Comitato di Presidenza, composto da:

a) il Presidente del CNEL;

b) il Presidente della Corte dei conti;

c) il Presidente dell'ISTAT;

d) il Presidente dell'Alta autorità per l'informatica;

e) il Ragioniere Generale dello Stato;

f) un componente del Direttorio Generale della Banca d'Italia;

g) il Segretario generale della Commissione di cui al successivo comma 6, ove nominato.

6. Il Presidente del CNEL potrà con propria determinazione nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario generale della Commissione.

7. La Commissione, che può operare suddividendosi in gruppi di lavoro, si riu-

nisce plenariamente almeno in due sessioni semestrali. Ai componenti spetta il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione di ricerca per la finanza locale, con imputazione al bilancio del CNEL.

47-quater. 01.

Luigi Marino, Guerra, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo l'articolo 47-quater, inserire il seguente:

ART. 47-quater/1.

(Commissione per la rilevazione amministrativa e per un consolidato pubblico).

1. È istituita presso il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro una Commissione nazionale per la rilevazione dei risultati e dei consuntivi degli enti locali e degli enti pubblici decentrati, quali comuni, province, aree metropolitane, comunità montane, camere di commercio, università, istituti scolastici, aziende sanitarie ed ospedaliere, aziende speciali e municipalizzate, al fine della determinazione annuale del consolidato pubblico sia globale che disaggregato per settori, per la fissazione di principi e criteri contabili e per le modalità concernenti la certificazione.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di:

a) fissare ed adeguare i principi contabili per la struttura del piano-programma di mandato, corredato dal bilancio d'apertura, dalla relazione previsionale e programmatica, dai bilanci pluriennali, dai bilanci preventivi annuali e consuntivi in relazione alla esigenza della progressiva realizzazione della contabilità economica;

b) dare indicazioni — anche sulla base delle normative CEE — ai collegi dei revisori degli enti di cui al comma 1, per la certificazione dei consuntivi da realizzare, a loro richiesta, anche con l'eventuale ausilio — deliberato dal Consiglio di cia-

scun ente — di società di certificazione in possesso di competenze tecniche per il settore pubblico.

3. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed è presieduta da questi o da un suo delegato.

4. Organo della Commissione con funzioni di indirizzo, di sovrintendenza e programmazione delle aree di intervento, è il Comitato di Presidenza, composto da: il Presidente del CNEL, il Presidente della Corte dei conti, il Presidente dell'ISTAT, il Presidente dell'Alta autorità per l'informatica, il Ragioniere generale dello Stato, un componente del Direttorio generale della Banca d'Italia, il Segretario generale della Commissione di cui al successivo comma 5, ove nominato.

5. Il Presidente del CNEL potrà con propria determinazione nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il segretario generale della Commissione.

6. La Commissione, che può operare suddividendosi in gruppo di lavoro, si riunisce plenariamente almeno in due sessioni semestrali. Ai componenti spetta il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione di ricerca per la finanza locale, con imputazione al bilancio del CNEL.

47-quater. 02.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 47-quinquies.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 300, 600 e 600 miliardi con le seguenti: 600, 800 e 800 miliardi.

Consequentemente:

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

sopprimere il comma 3.

47-quinquies. 1.

Guerzoni, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Voza, Mattina, Mattioli, Serafini, Solaroli, Soriero, Sales, Schettino, Manganelli.

Dopo l'articolo 47-quinquies inserire il seguente:

ART. 47-quinquies/1.

1. L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. A decorrere dal 1° luglio 1995, gli importi degli assegni al nucleo familiare, determinati dalla tabella allegata al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati ai nuclei familiari privi di reddito o a reddito insufficiente che, non rientrando nelle attuali categorie di destinatari dei lavoratori dipendenti e autonomi né nelle gestioni pensionistiche relative, ne facciano domanda documentata all'INPS entro il 30 giugno 1995. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600, e 600 miliardi.

2. Il Governo della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua, sentita la Commissione d'indagine sulla povertà e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, l'area dei destinatari in particolare dei minori d'età e fissa i criteri e le misure graduali delle erogazioni rapportate agli stanziamenti disponibili ».

47-quinquies. 03.

Vigevano, Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 2 A 47-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE DICHIARATI INAMMISSIBILI O RITIRATI NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 1995

ART. 2.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La riabilitazione degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici è a carico dell'INAIL che potrà gestirla anche con le regioni o con istituti pubblici e privati operanti nel settore mediante convenzione o costituzione di società per azioni, di cui abbia la maggioranza, privilegiando scelte territoriali ove è carenza di strutture specifiche.

2. 30.

Valensise, Bono.

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

ART. 10-ter.

1. Alla tabella riguardante la tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, l'articolo 80 richiamato, è sostituito dal seguente:

« Art. 80. - INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	AMMONTARE DELLE TASSE (in lire)
1. Licenza e documento sostitutivo per l'utilizzo di servizi radiomobili pubblici di comunicazione (articolo 313 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156); per ogni mese di utenza:	
a) dal 1° luglio 1995,	L. 20.000
ridotte a	» 8.000
per gli utenti del servizio telefonico titolari di abbonamento classificato in categoria B, quale definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, che richiedano l'abbonamento al servizio radiomobile di comunicazione nazionale o internazionale, per uso esclusivo di tele allarmi o trasmissione dati:	
b) dal 1° luglio 1996,	» 15.000
ridotte a	» 6.000
per gli utenti di cui al precedente punto a);	
c) dal 1° luglio 1997,	» 10.000
ridotte a	» 4.000
per gli utenti di cui al precedente punto a).	

NOTE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, costituisce documento sostitutivo della licenza di uso, da rilasciarsi all'atto dell'abbonamento, qualsiasi rappresentazione o supporto materiale destinato ad individuare l'abbonato.

2. La tassa è dovuta per il numero di mesi di utenza compresi nel periodo di riferimento di ciascun documento di addebito dei corrispettivi servizi.

3. Le modalità ed i termini di versamento all'Erario delle tasse riscosse dai concessionari dei servizi sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sino all'emanazione del predetto decreto, si applicano per tutti i concessionari le disposizioni del decreto interministeriale 24 settembre 1991, modificate con decreto interministeriale 18 maggio 1992.

4. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario dei servizi all'atto della stipulazione dell'abbonamento ».

2. 36.

Bono.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 si sospende il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Il Governo è incaricato, nell'ambito delle deleghe per la riforma della previdenza e dell'assistenza sociale, della trasformazione degli istituti in indennità di disoccupazione congrue e continuative, nonché destinate a tutti i comparti produttivi.

2. 13. Vigevano, Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito.

ART. 3.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 3 dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1973, n. 637, dopo le parole: « Ministro dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non inferiore al 50 per cento ».

3. 14.

Ostinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti coincide con l'effettiva erogazione delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica ai contratti già perfezionati.

3. 9. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis I contratti di mutuo degli enti locali non ancora ammortizzati sono oggetto di rinegoziazione e di nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 aprile 1995 maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, nel caso in cui sia più favorevole agli enti locali, deve avvenire entro il 30 giugno 1995.

3. 10. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La riscossione dei tributi comunali e provinciali può essere effettuata, con apposita delibera di giunta, con versamenti diretti o tramite il servizio postale, rispettivamente, alla tesoreria comunale e provinciale. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. 11. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1994, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda gli enti locali limitatamente ai contributi, ai trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato.

3. 12. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La riabilitazione degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici è a carico dell'INAIL, che potrà gestirla anche mediante convenzione o costituzione di società per azioni, di cui abbia la maggioranza, con le regioni o con istituti pubblici e privati operanti nel settore privilegiando scelte territoriali ove vi sia carenza di strutture specifiche.

4. 6. Ciocchetti.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis/01.

(Costituzione di fondi regionali per l'occupazione).

1. Il 50 per cento dei residui degli stanziamenti assegnati in conto capitale alle regioni a statuto ordinario dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 405, 31 dicembre 1991, n. 415, 23 dicembre 1992, n. 500, 24 dicembre 1993, n. 538, 23 dicembre 1994, n. 724, e da esse non impegnati entro l'8 marzo 1995, vanno a costituire un fondo per l'attivazione dell'occupazione da riservare ad iniziative di recupero e restauro

edilizio per fabbricati già esistenti in centri urbani e in aree degradate, recupero ambientale, contenimento del dissesto idrogeologico, risparmio energetico per gli edifici, realizzazioni di produzione energetica attraverso fonti rinnovabili.

2. Avranno carattere prioritario quelle iniziative che, a gravare sul fondo di cui al comma 1, configurano il rapporto investimento/occupazione più favorevole all'occupazione e, all'interno di questo criterio, siano in grado di attivare il rapporto capitale pubblico/capitale privato con maggior quantità di capitale privato.

3. Ogni regione può decidere di elevare la quota del 50 per cento per la costituzione del fondo di cui al comma 1 fino al 100 per cento.

4. Le quote per il fondo di cui al comma 1, quali fissate dai commi 1 e 3, ove non impegnate entro il 31 dicembre 1995, sono reiscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate a un fondo per l'occupazione nel Mezzogiorno avente le stesse caratteristiche e priorità delineate ai commi 1 e 2.

5. Parimenti sono reiscritte all'entrata del bilancio dello Stato per la costituzione del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 le quote impegnate entro il 31 dicembre 1995 di cui al comma 4, ma non erogate entro il 31 marzo 1996.

9. 01. Bova, Sitra, Olivo, Oliverio, Lombardo, Saraceni, De Iulio, Soriero, Scalia, Reale, Sales, Mattioli, Mattina, Dalla Chiesa, Manganelli.

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.

9-bis. 1.

Perale, Paola Martinelli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

ART. 20-bis.

1. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria con le seguenti modalità:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni di lire;

c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della loro proprietà, devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a lire 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali attualmente esistenti.

3. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino ad 1 miliardo di lire;

c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

4. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'erario.

5. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a cinque annualità dell'imposta stessa.

6. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

10. 7. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 17.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART 20-bis.

1. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria secondo le seguenti modalità:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel terri-

torio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni di lire;

c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della loro proprietà, devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a lire 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali attualmente esistenti.

3. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino a 1 miliardo di lire;

c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

4. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'erario.

5. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a cinque annualità dell'imposta stessa.

6. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

17. 4. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

4-bis/1. Nel caso in cui vi sia uno sfratto esecutivo o il conduttore sia soggetto a procedura concorsuale il canone di cui al comma 4-bis deve essere effettivamente percepito.

18. 01.

Molgora.

ART. 19-bis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, risponde soltanto l'importatore; conseguentemente, non ricorre la responsabilità sussidiaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

19-bis. 1.

Godino, Leonardelli, Mele, Molinaro, Mastrangeli.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

1. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria secondo le seguenti modalità:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni di lire;

c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della loro proprietà, devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a lire 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa produttiva, commerciale e di servizio.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali attualmente esistenti.

3. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino ad 1 miliardo di lire;

c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

4. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'erario.

5. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a cinque annualità dell'imposta stessa.

6. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

20. 02. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

ART. 33.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 1229 del 1959, come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* 33. 1.

Borghezio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* 33. 2. Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

tuiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* 33. 3.

Bono, Valensise.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, così come sostituito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, per quanto riguarda le indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 133 e 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, come sostituiti dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, si interpretano nel senso che le stesse rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* 33. 4.

Baccini.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis/01.

(Iscrizione facoltativa all'ENPAV).

1. Il comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 26. Sono iscritti facoltativamente all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Veterinari (ENPAV) i medici veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro

dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. I provvedimenti di cancellazione adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, sono validi; di conseguenza, a decorrere dalla data di cancellazione dall'ENPAV, viene a cessare ogni obbligo di pagamento dei contributi previsti dalla legge 12 aprile 1991, n. 136 ».

47. 01.

Ghiroldi.

ART 47-quinquies.

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

ART. 47-quinquies/1.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dai seguenti:

« 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro il 31 dicembre 1995, sia raggiunto il numero minimo di 15.000 punti di raccolta e che, entro il 31 dicembre 1997 sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purché sia assicurato, nel precedente anno a livello nazionale, un incasso medio di lire duecentomilioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione e i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti.

1-bis. I ricevitori ex dipendenti statali del lotto che gestiscono una ricevitoria del

lotto, potranno attivare, previa richiesta di autorizzazione all'amministrazione dei monopoli di Stato, una rivendita di generi di monopolio, alle condizioni previste per una nuova istituzione di privativa, assegnata a licitazione privata ».

47-quinquies. 01.

Molgora, Bonafini, Arrighini, Fontan.

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

ART. 47-quinquies/1.

1. All'ultimo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo la parola depositare sono aggiunte le seguenti: anche a mezzo raccomandata.

47-quinquies. 02.

Molgora.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 15 MARZO 1995 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:

1. Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

All'articolo 1, comma 1, la parola: « esclusivamente » è soppressa; le parole: « 16.000 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 15.750 miliardi »; e le parole: « 8.000 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 7.500 miliardi ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « tabella A » sono inserite le seguenti: « , con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, »; dopo le parole: « rate ammortamento mutui, » sono aggiunte le seguenti: « e per interventi nel settore agroalimentare, »; le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti nè vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 10 miliardi »;

al comma 2, le parole da: « Categoria I » fino a: « 5% » sono soppresse;

al comma 2, alla voce: « Categoria II », le parole da: « con esclusione » fino a: « 6% » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all'interno e all'estero e per indennità di servizio all'estero ed assegni di sede nonché per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro... 8% »;

al comma 2, dopo le parole: « Categoria IV — con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa... 6% » sono aggiunte le seguenti: « Categoria IV — spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di

quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero... 2% »;

al comma 2, alla voce: « Categoria V », nell'ultimo periodo, la parola: « 3 » è sostituita dalla seguente: « 1 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa »;

al comma 2, alla voce: « Categoria IX », lettera a), dopo la parola: « 6868 » sono inserite le seguenti: « , 6869 e 6877 »;

al comma 2, le parole: « Categorie XIV e XVI » sono sostituite dalle seguenti: « Categorie XIV, XV e XVI »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonché per i capitoli relativi alle indennità di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 3, le parole: « legge 22 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 febbraio 1986, n. 41 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa

Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale. »;

al comma 4, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo *standard* definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale »;

al comma 4, ultimo periodo, le parole: « le lettere da a) ad e) » *sono sostituite dalle seguenti:* « le lettere da a) ad e-bis) » *e dopo le parole:* « decreto legislativo n. 504 del 1992 » *sono aggiunte le seguenti:* « come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 », *e le parole:* « devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte »; *al secondo periodo, le parole:* « dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio » *sono sostituite dalle seguenti:* « le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

L'articolo 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 31 maggio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo ».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), le parole da: e dei medicinali da banco fino a: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 sono soppresse;

al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis) prosciutto cotto;

2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03) »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è aggiunto il seguente numero:

“8-bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari” »;

al comma 3, nel numero 120) richiamato, dopo la parola: « campeggio », sono inserite le seguenti: « nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). — 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale” ».

All'articolo 14:

al comma 1, nel numero 21-bis) richiamato, le parole: « e delle attività connesse »

sono sostituite dalle seguenti: « e alle attività connesse »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 1995”;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: “15 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 aprile 1995” e le parole: “15 giugno 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 1995”;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: “31 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: “15 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995” ».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (Recupero contributi agricoli). — 1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

2. All'articolo 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: “1993 e precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “1994 e precedenti” ».

All'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati

effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria. ».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis. — (Modifiche agli articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). — 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 5), sono aggiunte, in fine, le parole: "si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma".

b) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

c) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari" ».

2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte

o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione".

3. All'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni di cui all'articolo 3, primo comma, secondo periodo, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni" ».

All'articolo 17, al comma 6, all'alinea, sono premesse le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 1996 ».

All'articolo 18:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Detrazioni ai fini IRPEF) »;

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento" ».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA). — 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi

previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a con-

dizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995;

f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone; c) di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione inferiore a lire 5 miliardi; d) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La

somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 20, al comma 1, le parole: « 26 novembre 1992, n. 462 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 novembre 1992, n. 461 ».

All'articolo 22:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto »;

al comma 11, le parole: « in ragione del 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione del 50 per cento ».

All'articolo 23:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento » e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « salvo quanto » fino a: « articolo 24 » sono soppresse;

al comma 3, primo periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 14 per cento »;

al comma 5, ultimo periodo, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

All'articolo 25:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, le parole: « nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l'articolo 22, comma 9 ».

All'articolo 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si

applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché, per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento ».

All'articolo 27, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: « Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ».

All'articolo 28, al comma 1, dopo la parola: « limitatamente » sono inserite le seguenti: « , per ciascun periodo di imposta, ».

All'articolo 31, al comma 1, lettera c), dopo le parole: « l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato » aggiungere la seguente: « o ».

All'articolo 32, al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: « percepiti » sono inserite le seguenti: « al netto delle spese legali sostenute, ».

All'articolo 33, al comma 1, le parole: « ovvero noleggiato a tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta ».

All'articolo 34:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi »;

al comma 4, le parole da: « 51, 59, 63 e 64 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rile-

vate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto ».

All'articolo 36, al comma 1, dopo le parole: « stato originario » è inserita la seguente: « o ».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: « dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

al comma 5, le parole: « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi primo e terzo ».

All'articolo 41:

al comma 1, nell'articolo 3 richiamato, dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il comma 8 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si inter-

preta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno ».

Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:

« ART. 42-bis. — (Sanzioni per irregolarità formali). — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.

ART. 42-ter. — (Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali). — 1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni".

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l'alea è sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogato.

5-ter. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" è inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole "delle radiodiffusioni" è inserita la seguente: "pubbliche" ».

All'articolo 44, al comma 1, le parole: « articolo 17, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 17, secondo comma ».

All'articolo 46, al comma 2, le parole da: « I titolari » fino a: « esercente » sono sostituite dalle seguenti: « La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti ».

Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. — (Ammortamento mutui). — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1995 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre

1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1995, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato ».

All'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione ».

Dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti:

« ART. 47-bis. — (*Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati*). — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato alla vendita, mediante gara internazionale, dei tabacchi lavorati esteri ricevuti in custodia per effetto dei sequestri relativi ad operazioni di polizia giudiziaria che siano stati convalidati dall'autorità giudiziaria competente.

2. L'acquirente di detti tabacchi deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari per la loro identificazione ed assicurarne l'effettiva destinazione e commercializzazione in mercati extracomunitari preventivamente comunicati all'amministrazione stessa.

3. Al fine di garantire la effettiva destinazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati alienati in mercati extracomunitari, preventivamente comunicati all'amministrazione finanziaria, l'acquirente, prima del ritiro della merce, deve prestare idonea fidejussione, pari al prezzo di vendita al pubblico in Italia dei corrispondenti prodotti, da svincolare dopo l'avvenuta certificazione dell'autorità competente del Paese di destinazione che il prodotto, nella sua totale quantità, è stato immesso al consumo alle condizioni fiscali e doganali ivi previste e, comunque, non prima di due anni dal ritiro della merce.

4. Qualora siano sottoposti a sequestro sul territorio nazionale quantitativi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla vendita di cui al comma 1, è comminata, a carico dell'aggiudicatario, una sanzione pecuniaria pari a dieci volte il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti commercializzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il medesimo non può partecipare ad altre gare per la durata di tre anni.

5. Il Ministero delle finanze può richiedere direttamente all'istituto bancario che ha prestato la fidejussione il pagamento, a semplice richiesta, delle pene pecuniarie irrogate, nei limiti della somma garantita.

6. Nel caso di mancata adozione del definitivo provvedimento di confisca, il Ministero delle finanze è tenuto a restituire

agli aventi diritto solo la somma realizzata nella vendita, oltre agli interessi nella misura legale.

ART. 47-ter. — (*Liquidazione enti inutili*).

— 1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato".

2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: "termine" è aggiunta la seguente: "perentorio".

3. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le parole: "lire 20.000" sono sostituite con le seguenti: "200.000 lire".

4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il

loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonché delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 47-quater. — (*Gestione dei beni culturali*).

— 1. Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.

2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

ART. 47-quinquies. — (*Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare*). — 1. A

partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, 200 miliardi e 200 miliardi, con le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente decreto; quanto a lire 200 miliardi, 400 miliardi e 400 miliardi:

a) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

3. Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalità applicative, per gli anni successivi al 1995, tenuto conto della riduzione apportata dal precedente comma 2, lettera a). Al relativo onere, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Dis. 1. 1.

Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 marzo 1995.**

Arata, Latronico, Scoca, Usiglio.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Albertini, Amoruso, Arata, Azzano Cantarutti, Calabretta Manzara, Caselli, Ciocchetti, Carlo Conti, Del Prete, Falvo, Garra, Grimaldi, La Saponara, Latronico, Lazzati, Mazzone, Milio, Muzio, Magda Nègri, Pecoraro Scanio, Perale, Romani, Luigi Rossi, Rotondi, Rubino, Saraceni, Schettino, Scoca, Simonelli, Soda, Usiglio, Viale, Vigneri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GAGGIOLI: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonché di prelievo venatorio » (2225);

CORLEONE: « Concessione di un contributo all'Istituto nazionale tostiano di Ortona in occasione del 150° anniversario della nascita di Francesco Paolo Tosti » (2226);

LA GRUA: « Modifica dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordina-

mento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori di ufficio » (2227);

POLI BORTONE: « Norme in materia di gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 » (2228).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1877).

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LA VOLPE ed altri: « Disciplina della diffusione dei sondaggi d'opinione »: (2077) (*Parere della II, della V e della VII Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

GRIMALDI: « Istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione » (2075) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

MOLINARO: « Norme in materia di applicazione dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente esenzione dall'IVA di talune prestazioni rese in favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 » (2039) (*Parere della I, della II, della IV e della X Commissione*);

BRUNETTI: « Istituzione del porto franco nell'area di Sibari-Corigliano Calabria » (2084) (*Parere della I, della V, della IX e della X Commissione*);

PALEARI ed altri: « Ridefinizione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2137) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

CONTE ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2138) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

PATARINO e PEZZOLI: « Norme per la prevenzione dei furti di autoveicoli » (2041) (*Parere della I, della II, della VI e della X Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

LEONARDELLI ed altri: « Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il sistema di registrazione delle persone alloggiate in strutture ricettive » (2057) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

ZACCHERA: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, concernente misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali » (2020) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

LENTI ed altri: « Norme per la protezione dall'inquinamento luminoso ai fini dell'osservazione astronomica del cielo e del risparmio energetico » (1883) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della IX Commissione*).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del 31 dicembre 1994, del 7, dell'11 e del 14 febbraio 1995 (L365 e L368, L28, C35 e L34), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

COM(94)582 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo;

DIRETTIVA 94/64/CE – Direttiva 94/64/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE;

DIRETTIVA 94/65/CE – Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;

DIRETTIVA 94/70/CE – Direttiva 94/70/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale;

DIRETTIVA 94/71/CE – Direttiva 94/71/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/46/CEE che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

DIRETTIVA 94/80/CE – Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

DIRETTIVA 94/60/CE – Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

DIRETTIVA 94/62/CE – Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

DIRETTIVA 94/63/CE – Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

DIRETTIVA 94/67/CE – Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

DIRETTIVA 94/74/CE – Direttiva 94/74/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali;

DIRETTIVA 94/75/CE – Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania;

DIRETTIVA 94/76/CE – Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica la direttiva 77/388/CEE con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1° gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, e per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla X Commissione (COM 94/582; DIRETTIVA 94/63/CE);

alla XII Commissione (DIRETTIVA 94/64/CE; DIRETTIVA 94/70/CE; DIRETTIVA 94/60/CE);

alla XIII Commissione (DIRETTIVA 94/65/CE; DIRETTIVA 94/71/CE);

alla I Commissione (DIRETTIVA 94/80/CE);

alla VIII Commissione (DIRETTIVA 94/62/CE; DIRETTIVA 94/67/CE);

alla VI Commissione (DIRETTIVA 94/74/CE; DIRETTIVA 94/76/CE);

alla III Commissione (DIRETTIVA 94/75/CE).

Trasmissioni di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

« sul libro bianco « La politica sociale europea — uno strumento di progresso per l'Unione » (doc. XII, n. 62);

« sull'attività dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1994 » (doc. XII, n. 63);

« sull'Undicesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo relativa al controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1993 » (doc. XII, n. 64).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (doc. XII, nn. 63 e 64);

alla XI Commissione (doc. XII, n. 62);

e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla III Commissione permanente (Esteri).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 341 del 1990, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente le modalità di elezione e di designazione dei componenti del CUN.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 aprile 1995.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso il decreto di nomina dei dirigenti dottoressa Gabriella Palocci Ricotti e Roberto Finuola a dirigenti generali del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.